

- [REDACTED] S.R.L IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED];

- [REDACTED] S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 681/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/08/2015 R.G.N. 2892/2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Milano respingeva l'appello proposto da ~~Donato Emanuele~~ e altri litisconsorti nei confronti di ~~Trenitalia~~ s.p.a. e di ~~Service Italia~~ s.r.l., avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Milano con cui era stata rigettata la domanda proposta dai predetti lavoratori diretta all'accertamento della violazione dell'art. 29, primo comma, d.lgs. 276 del 2002 in relazione all'appalto cui erano addetti, avente ad oggetto i servizi di accoglienza e di assistenza alla clientela dei treni notte in servizio nazionale e internazionale e, per l'effetto, all'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di ~~Trenitalia~~.
2. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano aveva ritenuto che le prestazioni lavorative dei ricorrenti fossero pienamente compatibili con l'oggetto dell'appalto intercorso tra ~~Trenitalia~~ e ~~Service Italia~~ s.r.l., come da capitolato tecnico- operativo (CTO) allegato al contratto.
3. Con un unico articolato motivo di appello i lavoratori avevano censurato la sentenza laddove questa non aveva considerato che il capitolato predeterminava tempi e modalità di svolgimento delle mansioni e pertanto integrava un'ipotesi di gestione esclusiva da parte della committente, non residuando alcuna potestà organizzativa del servizio, né rischio d'impresa in capo all'impresa appaltatrice.
4. La Corte di appello, nel respingere tale censura, previo esame dettagliato del contenuto del capitolato tecnico-operativo, osservava che:
 - le condizioni dell'appalto, seppure effettivamente indicate in modo analitico, erano coerenti con la tipologia del servizio oggetto del contratto, in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di qualità del servizio, il cui espletamento comunque implicava un'organizzazione di mezzi e di personale da parte della società appaltatrice;
 - l'estrema analiticità della descrizione delle condizioni dell'appalto non escludeva il potere disciplinare e gerarchico della società appaltatrice (e non di Trenitalia); ad essa i lavoratori dovevano rivolgersi per tutto ciò che riguardava la gestione del rapporto di lavoro; la stessa società provvedeva ad organizzare i turni e gli orari di lavoro;
 - la circostanza che gli appellanti dovessero coordinarsi con il personale di Trenitalia e con questi interagire non costituisce un indice del carattere non genuino dell'appalto, essendo coerente con la natura del servizio;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



- non era contestato in giudizio che la società appaltatrice avesse una propria organizzazione d'impresa, con conseguente assunzione del relativo rischio.

5. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui hanno resistito [redacted] s.p.a. e [redacted] in liquidazione con controricorso. [redacted] s.p.a. ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dall'art. 1, lett. f, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 29 d.lgs. 276 del 2003, 1655 cod. civ., 84 d.lgs. 276 del 2003, art. 41 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) e vizio di motivazione (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) per avere la Corte territoriale errato nell'omettere di considerare che l'autonomia imprenditoriale, salvaguardata dall'art. 41 della Costituzione, non può mai spingersi sino alla violazione delle norme di legge e che nel sistema giuridico italiano è vietato appaltare manodopera al di fuori dei limiti dettati dallo stesso d. lgs. n. 276 del 2003.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello di Milano implicitamente rigettato l'istanza di ammissione di prova per testi formulata in primo grado dai ricorrenti e riproposta con il ricorso in appello. Si sostiene, inoltre, che la Corte di merito aveva omesso di pronunciare sulla richiesta di acquisizione del contratto di subaffidamento dell'11 marzo 2010, di cui era stata richiesta l'acquisizione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.lgs. 276 del 2003, 1655 cod. civ., 84 d.lgs. 276 del 2003, art. 2094 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in relazione alla rilevanza delle clausole che prevedevano in maniera specifica e dettagliata direttive del committente per le prestazioni lavorative dei ricorrenti. Si assume che tale analitica descrizione non lasciava alcun autonomia organizzativa all'appaltatore, che in questo modo non poteva esercitare l'attività di direzione del personale. Sostanzialmente il ruolo della società appaltatrice era stato ridimensionato a mero esecutore delle disposizioni impartite dalla società committente, con compiti di reperire sul mercato forza lavoro nell'espletamento delle mansioni oggetto dell'appalto per cui è causa.



4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.lgs. 276 del 2003, 1655 cod. civ., 84 d.lgs. 276 del 2003, art. 2094 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sotto l'aspetto della erronea valutazione delle prove acquisite (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Si assume che la Corte di appello avrebbe errato per non avere sussunto la fattispecie concreta in quella astratta della interposizione illecita di manodopera, avendo trascurato di considerare che tutti i ricorrenti effettuavano solamente le mansioni indicate nel capitolato tecnico-operativo; che la ██████████ non aveva alcun potere di modificare i tempi e i modi della prestazione fornita dai ricorrenti, i quali mediante un "palmare" ricevevano i dati relativi ai nominativi dei viaggiatori e ai posti prenotati, nonché gli ulteriori dati utili durante il viaggio; che essi si relazionavano con il Capo Treno; che il controllo della qualità del "servizio accompagnamento notte" veniva effettuato dagli ispettori e dai controllori ██████████ e tali controlli non erano altro che la verifica della corretta esecuzione della mansioni dettate dal capitolato.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 27 d.lgs. 276 del 2003, mancanza del rischio di impresa, erronea motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Si assume che nella fattispecie era mancato del tutto il rischio d'impresa, non potendosi considerare tale la possibilità, prevista nel contratto, che ██████████ modificasse la quantità delle carrozze dei treni da scortare, circostanza questa da ricondursi nel concetto di alea contrattuale, e non nel rischio correlato all'autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore.

6. Il ricorso è infondato.

6.1. Occorre premettere che la domanda formulata dagli attuali ricorrenti verte sulla violazione dell'art. 29, primo comma, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il richiamato decreto legislativo, pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - che, originariamente previsto ex art. 2127 cod. civ. soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1 (poi abrogata dall'art. 85, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 276 del 2003) - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di




Corte di Cassazione - copia con ufficiale

somministrazione irregolare e appalto non genuino. L'impianto sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003 consente al lavoratore, sia nelle ipotesi di somministrazione irregolare (stipulata "al di fuori dai limiti e delle condizioni" previste, art. 27), sia nelle ipotesi di appalto fittizio ("stipulato in violazione" di legge, art.29, comma 3-bis), la proposizione di un ricorso giudiziale notificato, anche soltanto nei confronti del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con cui richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione o dell'appalto non genuini (Cass. S.U. n. 2990 del 2018, in motivazione). Pertanto, pur a seguito dell'abrogazione espressa della legge n. 1369 del 1960, ad opera dell'art. 85 d. lgs. n. 276 del 2003, che ha introdotto una regolamentazione dettagliata della somministrazione di lavoro, permane l'impianto fondamentale del divieto di interposizione al di fuori dei casi consentiti.

6.2. Il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d. lgs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa.

6.3. Requisiti, questi, che, con accertamento di merito, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti nella specie. Né costituisce deviazione da tale schema tipico il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio, specificità certamente funzionale alla corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, restando comunque escluso che durante l'esecuzione della prestazione gli odierni ricorrenti ricevessero direttive sullo svolgimento del servizio, se non nei limiti dell'indicazione dei nominativi dei viaggiatori e degli altri dati tecnici relativi alle prenotazioni o dell'esigenza di coordinamento con il capo treno, stante l'esecuzione del servizio all'interno delle carrozze letto dei treni svolgenti servizio notturno.

6.4. Secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge n. 1369 del 1960, questa Corte ha affermato che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di



propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003). Sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n. 8643 del 2001). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha escluso che Trenitalia esercitasse siffatto potere direttamente sulle persone adibite all'appalto.

7. Alla stregua di quanto finora esposto, il primo motivo risulta infondato, oltre che privo di specificità ^{disposto} al *decisum* (in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.). La Corte di appello ha esaminato il contenuto del contratto di appalto e del capitolato allegato concludendo per il carattere genuino dell'appalto del servizio di accompagnamento notte. Il motivo si limita a contestare la correttezza del giudizio conclusivo senza argomentare alcunché in ordine passaggi su cui tale giudizio si fonda. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che la predeterminazione delle modalità esecutive, dettagliatamente descritte nel capitolato, rispondesse all'esigenza di adeguatezza della prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del particolare servizio, senza tuttavia incidere sull'autonomia dell'impresa appaltatrice quanto a regolazione dei turni lavorativi, delle ferie e quant'altro relativo alla gestione del rapporto di lavoro, come pure non fosse escluso il potere disciplinare facente capo a ██████████ Italia, mentre il coordinamento con il personale di ██████████ era coerente con l'oggetto dell'appalto e non costituiva, di per sé, un indice della natura non genuina dello stesso.

7.1. Quanto alla denuncia di vizio di motivazione va ribadito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della



Corte di Cassazione - copia non ufficiale


controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Orbene, non è stato chiarito quale sia il fatto decisivo che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare, atteso che il contratto di appalto - contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente - è stato compiutamente analizzato dalla Corte territoriale.

7.2. Va pure aggiunto che il ricorso non denuncia, quanto all'interpretare il contratto di appalto, alcuna violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. Va ricordato che l'esegesi del contratto e dell'atto unilaterale è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. Ove poi sia denunciata la violazione di tali regole, il ricorso non può limitarsi a prospettare un'interpretazione difforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo invece individuare le norme asseritamente violate e i principi in esse contenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 6641 del 2012, Cass. n. 14318 del 2013, Cass. n. 21888 del 2016).

8. Quanto al secondo motivo, va osservato che la Corte d'appello ha esaminato tutti gli adempimenti descritti nel capitolato tecnico-operativo relativi alla prestazione lavorativa demandata agli attuali ricorrenti, ritenendo che non vi fosse contestazione circa la corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle modalità di esecuzione del servizio come dettagliate nel capitolato. Gli odierni ricorrenti hanno trascritto i capitoli di prova senza chiarire il carattere decisivo della prova non ammessa.

8.1. La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si dolga della valutazione rimessa al giudice del merito, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (cfr. Cass. 8204 del 2018, v. pure Cass. 9748 del 2010).

8.2. Quanto alla seconda censura introdotta con il secondo motivo, facente riferimento ad un contratto di subaffidamento dell'11.3.2010 intercorso tra la società C.I.C.L.T. e la società Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, che i



ricorrenti assumono di avere depositato nel corso del giudizio di primo grado e richiamato in sede di appello, non risulta chiarita la tempestività dell'allegazione, implicante nuovi accertamenti di fatto. In ogni caso, poiché di tale questione non vi è cenno nella sentenza impugnata, la stessa non ha evidentemente formato oggetto di uno specifico motivo di appello avverso la mancata ammissione da parte del primo giudice. Il relativo esame, per come dedotto, resta così inammissibile in sede di legittimità.

9. Il terzo motivo è infondato. La sentenza ha evidenziato come l'osservanza delle previsioni contenute nel capitolato non escludesse l'autonomia organizzativa della ditta appaltatrice, avente una struttura imprenditoriale propria, né escludesse l'assunzione del rischio per la corretta esecuzione del servizio, cui era correlato anche l'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nell'appalto. A fronte di tale argomentata e giuridicamente corretta ricostruzione, gravava su parte ricorrente confutare l'esattezza di tali affermazioni, mentre il ricorso si è limitato ad opporre una diversa soluzione senza indicare quali sarebbero le affermazioni in diritto giuridicamente errate contenute nella sentenza impugnata.

10. Il quarto motivo, contraddittoriamente rispetto ai precedenti, sostiene che oggetto del giudizio non sarebbe costituito dall'accertamento della liceità o meno del contratto di appalto. Con esso sembra che parte ricorrente alluda ad una deviazione dalle originarie pattuizioni nel momento funzionale di esecuzione del servizio appaltato, ma tale assunto contrasta con quello, posto a base della domanda, secondo cui le mansioni affidate corrispondevano agli adempimenti indicati nel capitolato tecnico-operativo.

11. In ordine al quinto motivo, la sentenza ha argomentato non solo che era pacifica l'esistenza di un'organizzazione d'impresa in capo a ██████████, ma che la circostanza concernente il pagamento in misura fissa per ciascuna carrozza-notte durante l'anno implicava l'assunzione di un rischio economico, poiché l'organizzazione di persone e mezzi per garantire il servizio del singolo treno gravava proprio sull'appaltatore. La sentenza ha dunque argomentato non solo in ordine all'effettività e non fittizietà dell'impresa, ma anche in ordine alla necessità di adeguare l'organizzazione di persone e mezzi alla variabilità del numero delle



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

carrozze letto gestite durante l'anno, da cui l'assunzione del correlativo rischio economico.

12. Per completezza, va segnalato che analoga fattispecie è stata esaminata da questa Corte con la sentenza n. 11011 del 2017. In tale occasione, è stato rigettato il ricorso proposto dai lavoratori, con conferma della sentenza della Corte di appello di Torino che aveva respinto le domande dei ricorrenti, i quali — dipendenti a tempo indeterminato della Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti da epoca antecedente al 2009, con mansioni consistenti, in sostanza, nel fornire i servizi di accoglienza alla clientela in virtù di contratti di appalto stipulati tra ██████████ s.p.a. e la predetta Compagnia Internazionale, la quale ultima aveva ceduto, poi, il proprio ramo ferroviario ed il contratto di appalto alla ██████████ Italia s.r.l. — avevano chiesto, previa dichiarazione di illiceità del contratto di appalto, l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di ██████████ S.p.A., con immutata anzianità, mansioni e qualifiche e la condanna di quest'ultima società alla riassunzione dei medesimi.

13. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.


14 Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge *ex lege* per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna società controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.




Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.




Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

Il Presidente

Vittorio Nobile



Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LAVORO**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale